



**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”;</i></p> <p>2. il comma 5 è sostituito dal seguente: <i>”5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione</i></p>	<p>continuità con la previgente normativa (art.105 del DPR 207/2010) ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216, comma 4, terzo, quarto e terzo periodo, del Codice. Di conseguenza, viene abrogato in parte <i>qua</i> l'art. 216, comma 4 del codice.</p> <p>La proposta <b>n. 3</b> è tesa a coordinare l'articolo 23 del codice dei contratti con il d.lgs n. 152/2006 e, specificatamente, con i contenuti di cui allegati alla parte II del citato d.lgs. n.152/2006, modificati con d.lgs. 104/2017 (in particolare l'Allegato IV-bis “<i>Contenuti dello Studio preliminare ambientale</i>” e l'Allegato VII “<i>Contenuti dello studio di impatto ambientale</i>”).</p> <p>La proposta di modifica <b>n. 4</b> è tesa a ripristinare, a regime, mediante la previsione del nuovo comma 11-bis all'art.23 del codice, la previsione dell'art. 92, comma 7-bis del d.lgs. n. 163/06 che prevedeva, tra le spese tecniche nel quadro economico di ciascun intervento anche “<i>le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento</i>”. Detta previsione è necessaria per consentire alle amministrazioni di far fronte alle varie attività connesse a ciascun intervento. Ad oggi, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, relativo alla progettazione, è ancora possibile il riconoscimento delle voci di spesa sopra richiamate in virtù dell'art. 216, comma 4, primo periodo, del d.lgs n. 50/2016 che fa salva l'applicazione degli articoli da 14 a 43 del DPR .207/10 e gli allegati ivi richiamati. Analogamente, con la previsione del nuovo comma 11-ter all'art. 23 del codice, si intende riconoscere ai Provveditorati interregionali alle OO.PP., nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell'Agenzia del Demanio, le spese strumentali sostenute per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>La disposizione modifica l' <b>art. 23</b> ma è <b>tuttora vigente ai sensi dell'art. 216, comma 4, terzo, quarto e terzo periodo, del Codice ed in continuità con la previgente normativa (art.105 del DPR 207/2010).</b></p> <p><b>Limitare la manutenzione alle sole opere edilizie sembra eccessivo atteso che vi sono lavori non complessi (classificabili come manutenzione straordinaria) anche al di fuori di detta ipotesi</b> (es. riparazione o ripristino del corpo stradale – piano di posa dei rilevati, rifacimento manto di usura con materiali innovativi, interventi su marciapiedi, ecc.). <b>Inoltre tali lavori, ai sensi della norma, sono previsti sulla base del progetto definitivo che individua compiutamente i lavori da realizzare</b>, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e <b>contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa</b> per la realizzazione e del relativo cronoprogramma. <b>Inoltre il progetto definitivo, ai sensi della disposizione in parola, è costituito anche, già, dal piano di sicurezza e di coordinamento</b> con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso: <b>si tratta quindi di un progetto definitivo cd “rafforzato”.</b></p>		<p><b>Punto 4: OK</b></p>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.”;</i></p> <p>3. al comma 6, le parole “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica”; le parole “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”;</p> <p>4. dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.”. “11-ter. Le spese</p>			

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma	Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
	<i>strumentali riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico della Agenzia del demanio.</i> ”;			
***	<p>All'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori e nel caso di affidamento di servizi progettazione di cui all'art 157, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali posti a base di gara ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.»;</p> <p>2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati alla verifica della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi»</p>	<p>Punto 1: La proposta ha l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni, prevedendo che: per gli appalti di lavori solo il progetto posto a base di gara (definitivo o esecutivo) debba essere verificato dalla Stazione appaltante, ed inoltre intende chiarire che, anche nel caso di affidamento di servizi di progettazione occorre procedere alla verifica del livello di progettazione posto a base di gara</p> <p>Si chiarisce che si tratta di progetti posti a base di gara perché il successivo comma 2 dell'art. 26 reca: “La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;”</p> <p>Punto 2: È opportuno introdurre un comma 5 bis all'articolo 26, il quale preveda che in caso di verifica della progettazione affidata a dipendenti interni la polizza sia a carico dell'amministrazione di appartenenza, così come avviene per l'attività di progettazione di cui all'art 24 comma 4</p>		<p>Punto 1: Nella riunione del 28.2. 2019 l'emendamento è stato valutato positivamente.</p> <p>Punto 2: Nella riunione del 28.2. 2019 sono state espresse delle perplessità. Tuttavia, occorre una rivalutazione dell'emendamento, in combinazione con l'emendamento sul 2% all'articolo 113 del codice.</p> <p>Ossia: se si attribuisce tutto il 2% ai dipendenti incaricati interni, allora la polizza assicurativa resta a carico del lavoratore; se invece non si modifica l'articolo 113, allora occorre porre a carico della stazione appaltante la polizza assicurativa dei dipendenti incaricati.</p>
c)	all'articolo 34, comma 3 le parole “di qualunque importo” sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35”;	La modifica <b>relativa all'art. 24 del codice</b> si riferisce ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) che, in molti casi (ad esempio nell'edilizia) e, per certi aspetti, possono risultare eccessivamente stringenti e, soprattutto, non coerenti con le caratteristiche del nostro sistema economico, trasformandosi in questo modo in un freno piuttosto che in un'opportunità, per cui, nelle more di una ridefinizione degli stessi, <u>al fine di non bloccare gli appalti, si ritiene opportuno prevederne l'obbligo per i contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. La modifica di fatto abbassa la soglia e quindi non è previsto nessun incremento</u>	, CONTRARIO all'incremento della soglia di cui all'art. 34 comma 3	<b>OK, D'ACCORDO CON MIT</b>
d)	all'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:	Le <b>proposte riferite all'art. 35 del codice n. 1 e n. 2</b> sono tese a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di		<b>OK, D'ACCORDO CON MIT</b>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		1. al comma 9, lettera a) la parola "contemporaneamente" è soppressa; 2. al comma 10, lettera a) la parola "contemporaneamente" è soppressa; 3. al comma 18, primo periodo dopo le parole "dei lavori", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "della prestazione";	costituzione in mora n. 2018/2273 notificata il 25 gennaio 2019. La proposta n. 3 è tesa a favorire le imprese estendendo l'ambito di applicazione dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore anche ai servizi e alle forniture.		
	e)	all'articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 1 le parole "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42," sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 e 42,"; 2. al comma 2, lettera b) le parole "di almeno dieci" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno tre"; 3. dopo la lettera b) è inserita la seguente : "b-bis. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.	Le modifiche si <b>referiscono all'art. 36 del codice</b> relativo ai contratti sotto la soglia comunitaria. La proposta n. 1 è necessaria per coordinare la norma a seguito della modifica relativa ai CAM effettuata all'art. 34 del codice. Le modifiche n. 2, 3 e 4 recepiscono nel codice, a regime, le previsioni transitorie di cui all'art. 1, comma 912 della L. n. 145/2018, effettuando un coordinamento tra le stesse. La modifica n. 5, nell'ottica della semplificazione e nel rispetto dell'articolo 56 della direttiva comunitaria 2014/24/UE, in analogia a quanto già avviene nei settori speciali, prevede, per i contratti sotto soglia, la possibilità per la stazione appaltante di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di effettuare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80, garantendo, al contempo, che detta verifica sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto possa essere aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla medesima stazione appaltante. Infine è inserita una norma di chiusura per coordinare la disposizione con l'art. 120, comma 2-bis, del Codice del processo, relativo alle impugnazioni dei provvedimenti di esclusione. La proposta n. 6, in tema di DGUE, è tesa a semplificare ulteriormente, per i contratti sotto soglia, la semplificazione nei sistemi e nelle procedure che prevedono una preliminare fase di ammissione/abilitazione, come nel caso del mercato elettronico e del sistema dinamico di acquisizione, nel rispetto della normativa europea e nazionale, posto che il DGUE afferisce tipicamente alla fase del confronto competitivo e non anche alla preliminare fase di ammissione/abilitazione.	CONTRARIO a aumento soglia art. 36 comma 2 let. C  art. 36 comma 5: sono in attesa di parere di Cioffi	All'articolo 36, le soglie indicate restano molto basse; ..... <b>TUTTI I PUNTI OK</b>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"</i></p> <p>4. alla lettera c) le parole "pari o superiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "<i>pari o superiore a 350.000 euro</i>";</p> <p>5. il comma 5 è sostituito dal seguente: "<i>Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. Nel caso</i></p>			<p>Sul comma 6-bis del medesimo articolo era stata espressa qualche riserva sul piano tecnico</p> <p>sul nuovo comma 6-bis dell'art. 36 riguardante il DGUE, la riserva espressa riguardava l'estensione della misura al sopra soglia, pertanto la disposizione è stata inserita come modifica all'art. 36 e, e non già nell'art 94 riguardante i contratti sopra soglia e sottoglia per superare la riserva</p>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>in cui le stazioni appaltanti si avvalgano di tale facoltà, non si applica l'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104";</i></p> <p>6. dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente: "6-ter. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.";</p> <p>7. dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento»</p>	<p>Per valorizzare le esigenze sociali, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, appare necessario introdurre un comma 6 ter finalizzato a incentivare gli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti, da un lato, e dagli operatori economici, dall'altro.</p>		<p>Nella riunione del 28.2. 2019 sono state espresse delle perplessità sull'emendamento 5.33 del DL semplificazioni che prevedeva criteri di priorità in favore delle micro e piccole imprese con sede nella regione di esecuzione della commessa.</p> <p>In alternativa si propone l'emendamento proposto dalla Conferenza delle Regioni che riserva il 50% alle micro, piccole e medie imprese scelte dagli elenchi e dalle indagini di mercato.</p>

**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma	Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
***	All'articolo 38, Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e razionalizzare la spesa pubblica, la società Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto Stazione Appaltante e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggregatrici o Enti aggiudicatoli operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».	La società Sport e Salute S.p.A. è qualificata di diritto Stazione Appaltante e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle Amministrazioni Aggregatrici o Enti aggiudicatoli operanti nel settore dello sport. La norma intende ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici in materia di sport e razionalizzare la spesa pubblica.		Questione politica
f)	all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2 sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.”; 2. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2 bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei	La proposte <b>riguardano l'art. 47 del codice</b> . In particolare la <b>n. 1</b> è tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l'operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale, mentre la proposta <b>n. 2</b> detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori.		<b>Punto 1: OK</b> <b>Punto 2: OK</b>



**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.";</i></p> <p>3. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per i consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) e 46 comma 1 lettera f), nei casi di qualificazione mediante ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 47, comma 2, la messa a disposizione dei requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, <b>mediante avvalimento delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione, è soddisfatta dall'attestazione SOA del consorzio stabile, senza necessità di ulteriori formalità, importando l'istituto del consorzio stabile un avvalimento implicito e di diritto delle capacità, delle risorse e dei mezzi dell'intera compagine consortile.</b></p> <p>4. <b>2-ter. Per i consorzi stabili, di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sia per le opere relative al settore dei beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS 2, OS 24-B e OS 25, nonché per le opere relative alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del</b></p>	<p><b>Il comma 2-bis propone una semplificazione per i consorzi costituiti da cooperative di produzione e lavoro e da consorzi tra imprese artigiane, alla pari a quanto prevede la norma attuale per i consorzi stabili.</b></p> <p><b>Il comma 2-ter prevede per i consorzi stabili, ai fini della partecipazione a gare d'appalto, sia per le opere relative al settore dei beni culturali, sia per i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, che i requisiti di qualificazione siano soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio stabile, anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio stabile disponga di idonea direzione tecnica.</b></p>		<p><b>La norma inserita nella griglia del MIT parla di subappalto per l'esecuzione di opere, mentre la presente proposta si riferisce allo strumento di avvalimento da parte di imprese non designate per l'esecuzione</b></p> <p><b>Nella riunione del 28.2. 2019 è stato detto di valutare politicamente la norma del comma 2-bis.</b></p> <p><b>Il comma 2-ter è di diverso tenore e riguarda gli appalti delle categorie speciali, prevedendo che i requisiti di qualificazione siano soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio stabile</b></p>

**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma	Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
	<i>consorzio stabile, anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio stabile disponga di idonea direzione tecnica.».</i>			
g)	<p>all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1. al comma 1-bis è inserito in fine il seguente periodo: <i>“I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del decreto di cui all'articolo 83, comma 2; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”;</i></p> <p>2. dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: <i>“1- quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.”;</i></p>	<p>Le modifiche <b>concernenti l'art. 59 del codice</b>, in tema di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione sono tese a chiarire detta disciplina con riferimento ai requisiti che deve possedere l'operatore economico (<b>n. 1</b>), assicurando inoltre certezza dei pagamenti per il progettista che collabora (indicato o raggruppato) con l'appaltatore attraverso la previsione dell'obbligo (indicato nei documenti di gara) del pagamento diretto del progettista (<b>n. 2</b>).</p>		<p><b>Punto 1: OK</b></p> <p><b>Punto 2: OK</b></p>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
	h)	<p><del>all'articolo 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.";</del></p> <p><b>All'articolo 77, il comma 3 è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, nominare <b>tutti i commissari fra il personale della stazione appaltante o tra il personale di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione. Per gli appalti di lavori</b></b></p>	<p><del>La modifica <b>si riferisce all'art. 77 del codice</b> e concerne la disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici. Detta proposta, in linea con quanto segnalato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 1 del 9.1.2019, consente alle stazioni appaltanti di procedere alla nomina dei commissari in caso di mancata o insufficiente implementazione delle singole sottosezioni del citato Albo, di fatto risolvendo le attuali criticità operative.</del></p> <p>Per una maggiore semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa è necessario rimodulare le modalità di individuazione dei membri delle commissioni al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo svolgimento delle stesse. La previsione in esame se non modificata, comporterebbe anche elevati costi aggiuntivi per le Stazioni appaltanti.</p> <p>SA in ragione dei compensi da liquidare ai commissari esterni, visto le relative tabelle dei compensi. Ad esempio, da una prima analisi i costi aggiuntivi per i soli soggetti aggregatori regionali sono stati stimati per una cifra compresa tra 50mila euro ed 80 mila euro circa, per lavori compresi fra 1 milione e 5 milioni di euro (tale valore è stato stimato in riferimento ad una commissione composta tra 3 e 5 membri).</p> <p>Atto o disposizioni normative di commissari esterni alla propria organizzazione. Questi sono scelti di norma su platee ampie, spesso su scala regionale. Tale architettura organizzativa assicura già la segregazione dei momenti decisionali e la neutralità degli interessi che l'istituzione dell'albo intende perseguire.</p> <p>Commissioni di gara in base alla natura dell'appalto differenziandola a seconda dei casi: per i servizi e forniture e per lavori.</p> <p>Modalità:</p> <p>a) superiori alla soglia comunitaria i commissari di gara compreso il presidente potranno essere tutti interni all'amministrazione di apparenza;</p> <p>b) per i servizi e le forniture superiori alla soglia comunitaria i membri della commissione saranno tutti esterni ed estratti a sorte dall'albo ANAC.</p> <p>c) fino a 1ml di Euro i commissari potranno essere tutti interni compreso il presidente;</p> <p>d) da 1 ml e fino alla soglia comunitaria solo il presidente sarà estratto a sorte dall'albo ANAC ed esterno all'amministrazione;</p> <p>e) sopra soglia i componenti della commissione dovranno essere tutti esteri.</p> <p>Per lavori, servizi e forniture gestiti da centrali di committenza regionali e soggetti aggregatori i membri potranno essere interni quando tali soggetti siano tenuti, secondo la normativa vigente o per disposizioni organizzative, ad avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni. Tale personale è quindi equiparato al personale interno.</p>		<p>La presente proposta diventa sostitutiva della griglia MIT alla lettera h).</p> <p>La proposta è vista favorevolmente dal MIT</p>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>di importo superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per le procedure di lavori, forniture e servizi superiori alla soglia svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi art. 58, la stazione appaltante può nominare tutti i commissari fra i componenti interni della stazione appaltante o tra il personale di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. La nomina dei commissari tra il personale della pubblica amministrazione è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate in apposito atto.</i></p> <p>Tali disposizioni si applicano anche alle centrali regionali di committenza e ai soggetti aggregatori i quali possono nominare i commissari interni anche fra il personale delle stazioni appaltanti per cui operano.</p> <p><i>All'articolo 77, dopo il comma 13 è inserito il seguente:</i></p> <p><i>"13-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti di appalti e concessioni secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al presente articolo e tenuto conto del differimento dell'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78, le stazioni appaltanti, fino alla costituzione dell'Albo, possono nominare i componenti della commissione giudicatrice fra tecnici di provata competenza, anche interni alla medesima stazione."</i></p>	<p><b><i>Esclusivamente per il periodo transitorio, fino alla costituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici</i></b></p> <p>Tenuto conto del differimento dell'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, la proposta prevede che le stazioni appaltanti, fino alla costituzione dell'Albo, possano nominare i componenti della commissione giudicatrice fra tecnici di provata competenza, anche interni alla medesima stazione</p>		<p>Nella riunione del 28.2. 2019 si era detto che il MIT avrebbe ragionato sulla presente proposta che potrebbe risolvere la situazione fino alla partenza dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.</p> <p>La proposta è stata adattata per l'articolo 77 del codice.</p>

**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
	i)	<p>all'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. al comma 1, le parole <i>“anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,”</i> sono soppresse;</li> <li>2. al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo <i>“Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34- bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;</i></li> <li>3. al comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: <i>“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.”;</i></li> <li>4. al comma 5, le parole <i>“anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6”</i> sono soppresse;</li> <li>5. il comma 10 è sostituito dal seguente: <i>“10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; nei casi di cui al comma 5 il periodo di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad</i></li> </ol>	<p>Le modifiche <b>riguardano i</b> motivi di esclusione di cui all'<b>art. 80 del codice</b>. Le modifiche <b>n. 1 e 4</b>, riferite ai subappaltatori, sono necessarie per coordinare la norma con le nuove disposizioni di cui all'art. 105 del codice e sono tese altresì a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273.</p> <p>Con la modifica <b>n. 2</b> si effettua un coordinamento con le norme del codice antimafia.</p> <p>La modifica <b>n. 3</b> mira a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273.</p> <p>La modifica <b>n. 5</b> agisce al fine di distinguere le fattispecie in cui sia intervenuta sentenza penale di condanna dalle altre ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 80 del codice, per le quali si chiarisce che i tre anni decorrono dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Si precisa, poi, che, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.</p>		OK

**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<i>impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.”;</i>			
	l)	all'articolo 83, comma 2, ultimo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto decreto”;	Come suggerito dal Consiglio di Stato con il parere n. 1479 del 7 giugno 2017, la modifica <b>all'art. 83 del codice</b> è necessaria per coordinare tra loro alcune disposizioni del codice a seguito della novella di cui al decreto correttivo che ha demandato ad un decreto ministeriale MIT, anziché alle linee guida dell'ANAC, la disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici. <b>(DISPOSIZIONE DA ESPUNGERE IN CASO VENGA PREVISTO IL DPCM DI RIORDINO ATTI ATTUATIVI)</b>		<b>OK</b>
	m)	all'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 1, sono aggiunti il seguenti periodi: “ <i>L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</i> ”; 2. al comma 2, le parole “ <i>L'ANAC</i> ” sono soppresse e la parola “ <i>individua</i> ” è sostituita dalle seguenti: “ <i>sono individuati</i> ”; 3. al comma 6, quarto periodo, le parole: “ <i>nelle linee guida</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>nel decreto di cui all'articolo 83,</i>	Le modifiche si <b>riferiscono all'art. 84 del codice</b> in tema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Con la proposta di modifica <b>n. 1</b> , si introduce nel codice, in continuità con il passato e in accordo con la giurisprudenza, il principio di indipendenza di giudizio e di imparzialità quale principio generale vincolante, per l'esercizio dell'attività di attestazione, necessario per la tenuta medesima del sistema di qualificazione. L'introduzione di detta disposizione si rende necessaria anche per prevenire probabili contenziosi a seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 83, comma 2 del codice in materia di qualificazione.  Le proposte di modifica <b>n. 2, 3, 4, 5 e 6</b> , come suggerito dal Consiglio di Stato con il parere n. 1479 del 7 giugno 2017, sono necessarie per coordinare tra loro alcune disposizioni del codice a seguito della novella di cui al decreto correttivo che ha demandato ad un decreto ministeriale MIT, anziché alle linee guida dell'ANAC, la disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici. <b>(DISPOSIZIONI DA ESPUNGERE IN CASO VENGA PREVISTO IL DPCM DI RIORDINO ATTI ATTUATIVI)</b>		<b>OK</b>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>comma 2"</i>;</p> <p>4. al comma 8, primo periodo, le parole: "Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano", sono sostituite dalle seguenti: "<i>Il decreto di cui all'articolo 83, comma 2 disciplina</i>"; al secondo periodo, le parole "Le linee guida disciplinano" sono sostituite dalle seguenti: "<i>Sono disciplinati</i>";</p> <p>5. al comma 10, primo periodo, le parole: "delle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "<i>del decreto di cui all'articolo 83, comma 2</i>";</p> <p>6. al comma 11, le parole "nelle linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "<i>nel decreto di cui all'articolo 83, comma 2</i>";</p>			
	n)	all'articolo 86, comma 5-bis, le parole "dall'ANAC con le linee guida" sono sostituite dalle seguenti: " <i>con il decreto</i> ";	Come suggerito dal Consiglio di Stato con il parere n. 1479 del 7 giugno 2017, la modifica <b>all'art. 86 del codice</b> è necessaria per coordinare tra loro alcune disposizioni del codice a seguito della novella di cui al decreto correttivo che ha demandato ad un decreto ministeriale MIT, anziché alle linee guida dell'ANAC, la disciplina del sistema di qualificazione degli operatori economici. <b>(DISPOSIZIONE DA ESPUNGERE IN CASO VENGA PREVISTO IL DPCM DI RIORDINO ATTI ATTUATIVI)</b>		<b>OK</b>
	o)	all'articolo 95 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " <i>a) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 3-bis fino alla medesima soglia; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8;</i> ";	Le modifiche si <b>referiscono all'art. 95 del codice</b> . La <b>n. 1</b> , nell'ambito dei criteri di aggiudicazione, nell'ottica della semplificazione, estende la facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria quando l'affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria: infatti, in tali ipotesi appare oneroso e anti economico l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Integrazione per coordinare la disposizione con la nuova norma in materia di progettazione semplificata. <b>Il carattere transfrontaliero è stato inserito più correttamente nell'art. 97, comma 8 del codice (richiamato nella disposizione in parola).</b>	art. 95 comma 4 let a) Leggermente diverso dal testo M5S aggiungere anche la definizione di transfrontaliero, prevedendone la sua esclusione dall'articolo  Sul 95, va escluso il qualora, e va obbligata la S.A. all'esclusione automatica delle offerte  all'articolo 95, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo inferiore	<b>OK MA OCCORRE RISCrittura DEL PUNTO 1 PER FUGARE EVENTUALI DUBBI INTERPRETATIVI</b>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		2. al comma 10-bis, l'ultimo periodo è soppresso;		alla soglia di rilevanza comunitaria, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, la stazione appaltante applica l'esclusione automatica ricorrendo alle procedure di cui all'articolo 97, commi 1 e 8. L'esclusione automatica, di cui al periodo precedente, può essere utilizzata dalla stazione appaltante se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero. Hanno carattere transfrontaliero gli appalti alle cui procedure di gara siano state ammesse, in percentuale pari o superiore al 15 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia;"	
	p)	all'articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato	<b>Riguardo alla soglia di anomalia, dalle simulazioni pervenute risulta che vi è la possibilità di aggiudicare ad un offerente che non ha presentato un'offerta più bassa e quindi più conveniente per la SA e ciò è contrario al principio di economicità. Infatti, a seconda del metodo che viene estratto, la soglia di anomalia può risultare addirittura al di sotto della media. Pertanto non si rinviene una premialità per il concorrente che ha presentato un'offerta migliore (ovviamente non anomala). Gli algoritmi proposti dal MIT soddisfano invece il principio di economicità, consentendo di aggiudicare sempre un'offerente che ha presentato un'offerta più conveniente per l'amministrazione (ovviamente non anomala) e garantendo al contempo un carattere di aleatorietà.</b>  <b>In istruttoria in sede tecnica, ferma restando la previsione - a prescindere dal metodo di calcolo che si sceglierà - del decreto ministeriale, da parte del MIT, per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.</b> Le modifiche si riferiscono all'art. 97 del codice. In particolare la modifica n. 1 è tesa a risolvere le problematiche segnalate da vari stakeholders concernenti il calcolo della soglia di anomalia. Infatti il meccanismo della determinazione della soglia di anomalia, basato sul sorteggio tra 5 metodi alternativi è risultato nella prassi alquanto farraginoso. Peraltro la proposta è volta a prevenire il contenzioso laddove un'offerta di operatore economico, a seconda della scelta casuale di uno	, art. 97: vedi la proposta in alternativa	



**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;</i></p> <p><i>b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a );</i></p> <p><i>c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);</i></p> <p><i>d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).</i></p> <p><i>2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:</i></p>	<p>degli attuali 5 metodi, potrebbe risultare vincitrice o addirittura anomala. Pertanto, nell'ottica di continuare a garantire l'imprevedibilità della soglia di anomalia, in chiave "antiturbativa", consentendo, al contempo, un maggior livello di snellezza procedurale ed un maggior contenimento dei ribassi, la proposta "riduce" i sistemi di calcolo della soglia ad uno solo, nell'ambito del quale si introducono alcune variabili individuate dopo l'apertura di tutte le offerte. Infine al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, si prevede la possibilità di emanare, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.</p> <p>La modifica <b>n. 2</b>, in analogia a quanto previsto relativamente all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, introduce, nell'ottica della semplificazione, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una deroga in merito all'effettuazione del calcolo della soglia di anomalia, in presenza di massimo due offerte, ferma restando la facoltà, in capo alle stazioni appaltanti, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.</p> <p>La modifica <b>n. 3</b> è necessaria quale coordinamento a seguito della proposta v) n. 1.</p> <p>La modifica <b>n. 4</b> introduce una deroga all'esclusione automatica per gli appalti sotto soglia aventi carattere transfrontaliero ed è tesa a risolvere la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273.</p>		

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p>a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;</p> <p>b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);</p> <p>c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);</p> <p>d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);</p> <p>e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).”;</p> <p>2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla</p>			

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.</i>"</p> <p>2. al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: <i>"Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6."</i>;</p> <p>3. al comma 3-bis, le parole <i>"Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter sono effettuati"</i>;</p> <p>4. al comma 8, dopo le parole <i>"alle soglie di cui all'articolo 35"</i>, sono inserite le seguenti: <i>"e che non presentano carattere transfrontaliero,"</i> dopo le parole <i>"individuata ai sensi del comma 2"</i> sono inserite le seguenti: <i>"e commi 2-bis e 2-ter."</i>;</p> <p><b>IN ALTERNATIVA</b></p> <p>all'articolo 97, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata del quindici per cento della media";</p> <p>2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata del dieci per cento della media";</p>	<p><b>In istruttoria in sede tecnica, ferma restando la previsione - a prescindere dal metodo di calcolo che si sceglierà - del decreto ministeriale, da parte del MIT, per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia</b></p>		

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p>3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del quindici per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo zero, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;" <b>SI ALLEGA TABELLA CALCOLI</b></p>			
	q)	<p>all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><b>**.</b> Al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e/o affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile è stabilita</p>	<p><b>**.</b> Si elimina l'obbligo di non superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori; il limite del 30 per cento si applica alla sola categoria prevalente dell'appalto dei lavori;</p>		<p>All'articolo 105, manca la modifica da riferire al comma 2 per quanto concerne il limite del 30% dell'importo che può essere oggetto di subappalto</p> <p>Oltre alla questione dell'eliminazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta (<b>soppressione del comma 6, già prevista nella griglia del MIT</b>) c'è anche la questione di eliminare la percentuale del 30% dei lavori da subappaltare. La proposta della Lega prevede l'applicazione del 30% solo per la categoria prevalente, ai fini della garanzia</p>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p>nella misura del trenta per cento. Le altre categorie individuate nel bando sono subappaltabili al cento per cento, compresi i lavori ad alto contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali. Per i servizi e le forniture, la quota subappaltabile è pari al trenta per cento con riferimento all'importo complessivo del contratto."</p> <p>1. al comma 4, la lettera a) è soppressa;</p> <p>2. al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80";</p> <p>3. al comma 4, la lettera d) è soppressa;</p> <p>** il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il subappaltatore in possesso dei requisiti per la realizzazione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 89, comma 11, e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione delle medesime strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11."</p> <p>4. il comma 6 è abrogato;</p>	<p>Le modifiche si <b>referiscono all'art. 105 del codice</b> relativo al subappalto nell'ambito dei contratti di appalto. Dette modifiche sono tese a risolvere parte della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 eliminando l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore; si è proceduto, di conseguenza, ad effettuare un coordinamento tra le norme.</p> <p>** si elimina l'obbligo di non superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo anche per i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali; si prevede la stipula di appositi contratti di posa in opera delle componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione delle medesime strutture, impianti e opere speciali;</p>		<p>degli attributi dell'appaltatore.</p> <p>Nella riunione del 28.2. 2019 si era detto che il MIT avrebbe ragionato sulla presente proposta</p>
	r)	<p>all'articolo 113, comma 2 le parole "per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici"</p>	<p>La modifica riguardante l'<b>articolo 113 del codice</b> mira a incentivare alcune attività, espletate all'interno dell'amministrazione, connotate da un maggiore impegno e responsabilità.</p>		

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma	Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
	<p>sono sostituite dalle seguenti: <i>“per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”</i>;</p> <p>a) Al comma 2, le parole: <i>“in misura non superiore al 2 per cento”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“nella misura del 2 per cento”</i>;</p> <p>b) al comma 3:</p> <p>1) al primo periodo, le parole <i>“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“Le risorse finanziarie”</i>;</p> <p>2) al quinto periodo, le parole: <i>“l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.”</i> Sono sostituite dalle seguenti: <i>“, dedotti gli oneri previdenziali e assistenziali, l'importo del 80 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo dei dipendenti non dirigenti e del 50 per cento dei dipendenti dirigenti primi di incarico di responsabilità di struttura organizzativa.”</i>;</p> <p>3) al settimo periodo le parole: <i>“comma 2”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“successivo comma 4”</i>;</p> <p>4) all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <i>“di prima e seconda fascia, aventi responsabilità remunerata di direzione di struttura organizzativa”</i>;</p> <p>c) al comma 4, le parole: <i>“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti,”</i></p>	<p>La norma propone di mettere a disposizione del fondo incentivante una quota fissa del 2%, sottraendo alla contrattazione decentrata la definizione puntuale di tale percentuale; ciò allo scopo di non determinare disparità incomprensibili tra le varie amministrazioni interessate. Non si comprende, infatti, perché - ad esempio - il regolamento di un Ente possa stabilire accantonamenti percentualmente diversi da quelli di un altro Ente pubblico.</p> <p>Si propone, poi, di rimuovere la suddivisione del fondo (80% al personale e 20% ad altri scopi formativi ecc.) al fine di produrre effetti di maggior efficacia del dispositivo destinando agli obiettivi formativi e di innovazione le cospicue economie associate alle quote del fondo relative alle prestazioni non svolte dal personale interno (vedi comma 4 dell'art. 113, così come dalla presente proposta di emendamento).</p> <p>La vigente esclusione dei Dirigenti dall'incentivazione si ritiene iniqua se applicata indiscriminatamente a tutta la dirigenza pubblica. I dirigenti pubblici, infatti, si articolano in più fasce ed hanno remunerazioni ampiamente differenziate in relazione al fatto che abbiano o meno una responsabilità di struttura organizzativa. Non si capisce per quale motivo i dirigenti della fascia più bassa e che operano prevalentemente a titolo professionale (dirigenti ingegneri e architetti senza struttura, impegnati nella progettazione, nel coordinamento della Sicurezza, nelle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento) per la realizzazione di un'opera pubblica o nella direzione dei lavori, non possano concorrere alla distribuzione degli incentivi, visto che il differenziale tra la loro retribuzione e quella del funzionario di più alta fascia o con posizioni funzionali/organizzative è esiguo se non negativo. L'attuale esclusione determina non di rado che il funzionario di livello inferiore ottenga, tramite l'incentivo attribuito, livelli retributivi superiori a quelli di un dirigente.</p> <p>Pertanto, si ritiene opportuno che questa discriminazione venga risolta tramite l'inserimento di tali figure tra la platea degli aventi diritto e, tuttavia, nel limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.</p> <p>Per quanto attiene alle responsabilità professionali degli altri livelli della dirigenza pubblica, si auspica che il nuovo contratto ne prenda atto e integri le parti di relazione alla operatività tecnico professionale e all'esclusività del rapporto di lavoro.</p>		<p>Nella riunione del 28.2. 2019 si era detto che la proposta sarebbe stata valutata dalla Direzione competente del MIT</p>
s)	all'articolo 133, comma 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “,	La modifica dell'articolo 133 riguardante l'inversione dell'ordine procedimentale delle attuali fasi di gara, introduce disposizioni atte a garantire		<b>Parere contrario</b>

**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<i>indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. Nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano di tale facoltà, non si applica l'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.</i>	maggiormente l'imparzialità e la trasparenza in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante, coordinando la disposizione con l'analoga norma introdotta all'art. 36, comma 5 del codice.		
	t)	all'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 2, il terzo periodo è soppresso; 2. il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. <i>L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”;</i>	Le modifiche <b>si riferiscono all'art. 174 del codice</b> nell'ambito dei contratti di <b>concessione</b> . Dette modifiche sono tese a risolvere parte della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273 eliminando l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore; si è proceduto, di conseguenza, ad effettuare un coordinamento tra le norme.		in tema di argomenti nuovi, si segnala l'opportunità di ragionare su una riformulazione dell'articolo <b>177, comma 1</b> , per risolvere in via legislativa un problema di ordine interpretativo a tutti noto.
	u)	all'articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;	Le modifiche <b>all'art. 196 del codice</b> sono tese a semplificare ed accelerare le procedure in materia di contraente generale eliminando l'istituzione di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore.		<b>OK</b>
	v)	all'articolo 197 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “ <i>La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2.”;</i> 2. il comma 3 è abrogato; 3. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. <i>Per la</i>	Le modifiche, <b>concernenti gli artt. 197 e 199 del codice</b> , sono tese, in continuità con il passato, a mantenere in capo al MIT l'istituzione e la gestione del Sistema di qualificazione del contraente generale la cui disciplina è prevista nel decreto ministeriale di cui all'articolo 83, comma 2 del codice. Al riguardo, si richiama altresì il parere del Consiglio di Stato n. 1479 del 7 giugno 2017 che suggerisce di correggere gli errori materiali di coordinamento normativo.		<b>OK</b>

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
		<p><i>partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.</i>";</p>	<p><b>La modifica all'art. 199 è di mero coordinamento. (DISPOSIZIONI DA ESPUNGERE IN CASO VENGA PREVISTO IL DPCM DI RIORDINO ATTI ATTUATIVI)</b></p>		
	z)	<p>all'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 2, le parole "alla SOA" sono sostituite dalle seguenti "all'amministrazione"; 2. al comma 4, il secondo periodo è soppresso;</p>		art. 199: non si comprende il perché delle modifiche proposte	<b>OK</b>
	***	<p>All'articolo 204, dopo il comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "<i>Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara.</i>".</p>	<p>Trattasi di previsione di semplificazione atta ad escludere incongrui sovracosti amministrativi e a normalizzare i tempi di assegnazione dell'appalto e di affidamento della fornitura di beni e servizi azzerando meccanismi dilatori e lungaggini procedurali dovuti alla possibilità di coltivare a gara avviata impugnazioni su clausole essenziali del bando quali quelle riguardanti la definizione del criterio di aggiudicazione e più in generale di tutte le clausole essenziali, quali quelle incidenti sulle modalità di svolgimento del confronto concorrenziale (tipicamente è clausola essenziale quella di cui all'art. 95 sistema valutazione/criterio di aggiudicazione, in ragione delle specialità dell'adozione del criterio del prezzo più basso, in luogo di quello del miglior rapporto tra qualità e prezzo), trattandosi di contestazioni che riguardano il metodo di gara e dunque vertenti su elementi architrave della procedura già interamente conoscibili dal concorrente al momento della pubblicazione del bando, che come tali debbono essere eccepiti prima della fase di aggiudicazione e ciò a pena di inammissibilità. Ne discende che non solo il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ma anche criteri di aggiudicazione dell'appalto e i provvedimenti di approvazione del bando di gara vanno tassativamente impugnati nel termine di 30 giorni dalla</p>		<p>La norma è importante perché attualmente il termine di 30 gg. vale solo per l'impugnazione della esclusione di soggetti dalla gara per mancanza dei requisiti soggettivi. Invece spesso gli appalti si bloccano per impugnazione delle clausole essenziali del bando quali quelle riguardanti la definizione del criterio di aggiudicazione (ad esempio al prezzo più basso) anche successivamente, dopo l'aggiudicazione della gara. È importante porre un limite temporale per i ricorsi.</p>



**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma		Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
			<p>pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante e che l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. L'importanza e l'indifferibilità di quanto prospettato rivela in specie ai fini della garanzia della certezza dei tempi di realizzazione degli investimenti perché evita blocchi successivi, durante la realizzazione delle opere, causati da ricorsi che impugnano i criteri di aggiudicazione delle gare d'appalto.</p>		
	aa)	<p>all'articolo 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi; 2. al comma 14, le parole: "delle linee guida indicate" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui".</p>	<p>Le modifiche di cui all'art. 216 del codice si riferiscono al regime transitorio. In particolare la proposta n. 1 è necessaria a seguito della novella di cui all'art. 23 del codice in materia di progettazione. La modifica n. 2, come suggerito dal Consiglio di Stato con il parere n. 1479 del 7 giugno 2017, è necessaria per coordinare tra loro alcune disposizioni del codice dei contratti a seguito della novella di cui al decreto correttivo che ha demandato ad un decreto ministeriale MIT, anziché alle linee guida dell'ANAC, la disciplina del sistema di qualificazione. <b>(DISPOSIZIONE DA ESPUNGERE IN CASO VENGA PREVISTO IL DPCM DI RIORDINO ATTI ATTUATIVI)</b></p>		OK
2		<p>All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 912 è abrogato.</p>	<p>La modifica è necessaria quale coordinamento con le modifiche effettuate all'art. 36, comma 2 del codice.</p>		
3		<p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p>	<p>Con il comma 3 si introduce una norma transitoria inerente all'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici della legge di bilancio n. 145/2018 modificate dal presente decreto, al fine di assicurare l'effettivo coordinamento tra la previgente e la nuova disciplina.</p>		
4		<p>Art.  (Semplificazione dei provvedimenti attuativi del codice dei contratti pubblici)  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del</p>	<p>La disposizione è finalizzata a riunire in un unico atto una serie di provvedimenti attuativi del codice dei contratti pubblici in parte già adottati ovvero già predisposti dall'amministrazione competente ed in fase di acquisizione dei pareri prescritti per legge. Si tratta di dare seguito ad un'istanza di semplificazione rappresentata fortemente dagli operatori di settore (stazioni appaltanti ed operatori economici) che a seguito della scelta compiuta, con l'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, di non prevedere più un regolamento unico di attuazione del codice stesso, si trovano oggi ad interagire con una pluralità di atti, con notevoli difficoltà operative e di coordinamento normativo tra atti di nuova adozione e disposizioni ancora vigenti in via transitoria del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Si prevede di riportare in un unico decreto le disposizioni già contenute nel citato d.P.R. n. 207/2010, integrate e aggiornate con le previsioni degli atti nel frattempo adottati o proposti dalla amministrazioni competenti.</p>		

**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma	Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
	<p>territorio e del mare, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ANAC e la Conferenza Unificata, previo parere del Consiglio di Stato, sono adottate le disposizioni attuative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici:</p> <p>a) articolo 23, comma 3;</p> <p>b) articolo 24, comma 2;</p> <p>c) articolo 31, comma 5;</p> <p>d) articolo 36, comma 7;</p> <p>e) articoli 83, comma 2, 84, commi 6, 8, 10, 11, 197, commi 6 e 7;</p> <p>f) articolo 89, comma 11;</p> <p>g) articolo 102, comma 8;</p> <p>h) articolo 111, commi 1 e 2;</p> <p>i) articolo 146, comma 4.</p> <p><b>2. Il termine di 90 giorni di cui al comma 1 è sospeso fino alla data di espressione del parere della Conferenza unificata.</b></p> <p>3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applicano gli atti già adottati in attuazione delle disposizioni indicate nel medesimo comma ovvero le disposizioni transitorie previste dall'articolo 216 del decreto legislativo n. 50/2016, richiamate nelle predette disposizioni indicate nel comma 1.</p> <p>3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati, e comunque cessano di</p>	<p>La disposizione consente di superare anche la necessità di introdurre delle modifiche alla norme primarie del codice dei contratti pubblici, come evidenziato nel parere n. 1479/2017 del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 7 giugno 2017, in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni relative alla disciplina della qualificazione degli operatori economici e del contraente generale, con particolare riferimento alla ripartizione delle competenze fra l'ANAC ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che alla stato rende problematica l'adozione di un unico provvedimento per gli atti previsti dagli articoli 83, comma 2, 84, commi 6, 8, 10, 11, 197, commi 6 e 7, del codice.</p> <p>Si riportano le disposizioni del codice dei contratti pubblici che verrebbero attuate con il decreto proposto, con l'indicazione della materia disciplinata dal provvedimento attuativo previsto dal codice, nonché se lo stesso è stato adottato ovvero il suo stato rispetto al procedimento previsto per legge.</p> <p>a) articolo 23, comma 3: progettazione - richiesto parere CU 03/05/2018</p> <p>b) articolo 24, comma 2: requisiti professionisti e società di ingegneria – d.m. 02/10/2016, n. 263</p> <p>c) articolo 31, comma 5: responsabile del procedimento- linee guida ANAC n. 3 11/10/2017</p> <p>d) articolo 36, comma7: affidamenti sottosoglia - linee guida ANAC n. 4 01/03/2018)</p> <p>e) articoli 83, comma 2, 84, commi 6, 8, 10, 11, 197, commi 6 e 7: qualificazione esecutori lavori pubblici – SOA – contraente generale - schema ANAC al MIT 08/03/2018, istruttoria in corso</p> <p>f) articolo 89, comma 11: categorie opere specialistiche - d.m. 10/11/2016, n. 248</p> <p>g) articolo 102, comma 8: collaudo – proposta MIT inviata all'ANAC 30/05/2018</p> <p>h) articolo 111, commi 1 e 2: direttore lavori ed esecuzione – d.m. 07/03/2018, n. 49</p> <p>i) articolo 146, comma 4: lavori beni culturali – d.m. 22/08/2017, n. 374</p>		

**SCHEMA DI DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma	Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
	<b>avere efficacia</b> , gli atti già adottati, entro la medesima data, in attuazione delle disposizioni indicate nel medesimo comma.			
5	<p>1. All'articolo 120 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) i commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 11-bis sono soppressi;</p> <p>b) al comma 5, le parole "salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'impugnazione";</p> <p>c) al comma 7, le parole "Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi" sono sostituite dalle seguenti: "I nuovi";</p> <p>d) al comma 9, le parole "; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza. Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle seguenti: ", ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni";</p> <p>e) al comma 11, le parole "Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10".</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai processi iniziati dopo la</p>	La disposizione è volta a sopprimere il c.d. rito <i>super accelerato</i> che attualmente pende in Corte costituzionale e che è risultata, anche a seguito della consultazione pubblica effettuata dal MIT, una norma che rischia di comprimere il diritto di difesa ex art. 24 Cost., prevedendo ulteriori oneri in capo alle imprese e che di fatto non sembra aver raggiunto il risultato di accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici.		

**SCHEMA DI DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”  
TITOLO I**

**MODIFICHE URGENTI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
VERSIONE INTEGRATA CON PARERI E PROPOSTE LEGA (EVIDENZIATE)**

Comma	Proposta	Motivazioni	M5S	LEGA
	data di entrata in vigore del presente decreto.			

**ALTRE PROPOSTE**

**Art. X - DA VERIFICARE CON NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA**  
Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

“Art. 110

Procedure di affidamento in caso di **fallimento** dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di **fallimento**, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore **della procedura di fallimento**, autorizzato all'esercizio **provvisorio** dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati **dall'impresa fallita** con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato **la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto**. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto **dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267** è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente XXX e la data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

**3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.**

**Art. X X - DA VERIFICARE CON NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA**

Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n.267

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma dell'articolo 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

b) all'articolo 186-bis:

1) al terzo comma, dopo le parole “iscrizioni e trascrizioni.” è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio”;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato”.

## RELAZIONE

Le disposizioni sono volte da una parte a eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; dall'altra a rafforzare la *ratio*, presente nel decreto legislativo n. 50 del 2016 e nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 di *favor* verso l'impresa momentaneamente in difficoltà tenendo pur sempre presente la tutela degli interessi dell'Amministrazione. La norma si pone quale disciplina transitoria sino all'entrata in vigore il 15 agosto 2020 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

## ART

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";

4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";

6) è aggiunto in fine il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8";

b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori";

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

"3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";

d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico."

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di semplificare e velocizzare la realizzazione di interventi edilizi, l'articolo reca una serie di novelle al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si novella l'articolo 65 recante norme sulla denuncia dei lavori di realizzazione, nonché le norme relative alle attività edilizie in zone sismiche, prevedendo l'introduzione nel TU di nuove disposizioni recanti, tra l'altro, una classificazione degli interventi quali 'rilevanti', 'di minore rilevanza' e 'privi di rilevanza', con l'introduzione di un diverso regime autorizzatorio rispetto alla legislazione vigente.

Tali modifiche sono:

- All'articolo 65 del T.U. edilizia, in materia di denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, il cui comma 1 viene sostituito prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore ( e non più di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, come previsto dalla norma vigente) prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, scomparendo la previsione che lo sportello provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

Il testo vigente del comma 1 prevede infatti che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

- Viene poi sostituito il comma 3 del medesimo articolo 65, prevedendo che alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera - non più in triplice copia, come previsto dalla norma vigente - firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa - non più in triplice copia, come previsto dalla norma vigente - firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

L'attuale norma prevede siano allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

- Inoltre è sostituito il comma 4 della norma prevedendosi che lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito (anziché restituire una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito);

- l'alinea del comma 6 è sostituito prevedendo che, ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando la documentazione prevista. La norma vigente prevede che tale deposito avvenga 'a strutture ultimate'.

- E' sostituito il comma 7 della norma prevedendo che all'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

Il comma 7 vigente prevede invece che lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

- E' aggiunto poi un nuovo comma 8-bis, il quale prevede che agli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

- Viene altresì novellato l'articolo 67 del TU, in materia di Collaudo statico, ove è aggiunto un nuovo comma 8-bis. Tale norma prevede che per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

- Si novella l'articolo 93, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, sostituendo i commi 3, 4 e 5, mutando la normativa in materia di presentazione di progetti di costruzione in zone sismiche ed in particolare prevedendo rispettivamente: al nuovo comma 3, che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve

essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche; al nuovo comma 4, che i progetti relativi ai lavori di cui all'articolo in esame siano accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica; al nuovo comma 5, che per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

Le attuali disposizioni vigenti prevedono che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture (comma 3). Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione (comma 4). La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari (comma 5).

La disposizione introduce nel TU edilizia anche un nuovo articolo 94-bis, recante Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.

La norma prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV (si tratta della Parte relativa alla Normativa tecnica per l'edilizia, il cui Capo I riguarda Disposizioni di carattere generale, il Capo II la Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; il Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) del testo unico sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, quali quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il comma 2 della nuova norma demanda, per i medesimi fini di cui al comma 1, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione di linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (che, si ricorda, è novellato da altra parte della proposta).

Si prevede che, nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possano comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.

Il comma 3 dispone che fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti" senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

L'art. 94 del TU edilizia, in materia di Autorizzazione per l'inizio dei lavori prevede che fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (comma 1). L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza (comma 2, come modificato dall' art. 8-bis, comma 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12). Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Il comma 4 della nuova disposizione prevede che fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza", venendo meno per questi l'obbligo generale previsto dall'art. 94 del TU in materia edilizia.

In base al comma 5, per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Il comma 6 fa salve le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del testo unico (oggetto di novella da parte della proposta in esame).

#### ART.

(Modifiche all'art. 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019"».

#### RELAZIONE

La disposizione è volta a prorogare il termine entro il quale le concessionarie già in essere si devono adeguare agli adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 177 (i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in

house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato).

#### **ART. XXX**

##### **(Agevolazioni per l'acquisto d'immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione)**

1. L'aliquota del 9 per cento, prevista dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è dimezzata nel caso di acquisto della proprietà di un'abitazione non di lusso, se nell'atto di compravendita l'acquirente s'impegna a:
  - a) concludere nell'abitazione almeno uno degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma lettera b), c) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, entro 30 mesi dall'acquisto e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del D.M. 18 febbraio 1998, n. 41;
  - b) locare l'abitazione a soggetti estranei al proprio nucleo familiare, nello stesso termine di cui alla lettera a) e mediante uno dei contratti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. All'acquirente di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuta:
  - a) la riduzione dell'imposta di cui all'articolo 6 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i primi quattro anni dall'acquisto qualora si scelga il contratto di locazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  - b) la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
  - c) la facoltà di beneficiare di tutte le detrazioni riconosciute per legge e relative all'immobile acquistato, in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10;
3. In caso di mancata conclusione degli interventi, di mancata osservanza degli adempimenti o di mancata locazione dell'immobile nei termini previsti dal primo comma, l'acquirente decade da tutti i benefici di cui al primo ed al secondo comma ed è tenuto a versare le imposte nella misura ordinaria, maggiorate di una sovrattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, nonché a restituire in un'unica soluzione le somme portate in detrazione.

#### **Relazione illustrativa**

La presente proposta normativa mira ad agevolare la lenta ripresa del mercato immobiliare incoraggiando gli investimenti privati volti a valorizzare abitazioni esistenti ma spesso abbandonate ed inutilizzate e fornendo, in tal modo, una risposta all'endemica richiesta alloggiativa senza dover intervenire sul territorio e realizzare nuove intollerabili cementificazioni.

La proposta prevede per chi acquista un immobile da immettere sul mercato delle locazioni dopo avervi realizzato un'opera di risanamento edilizio e riqualificazione energetica, il dimezzamento dell'imposta di registro, la riduzione per i primi quattro anni dell'IMU anche se si sceglie la tipologia di locazione con i patti in deroga piuttosto che quella a canone concordato, la possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo come se si acquistasse una prima casa e, infine, la possibilità di beneficiare in cinque anziché in dieci anni, di tutte le detrazioni per la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la riqualificazione energetica, la riqualificazione urbana, l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ed il pagamento degli interessi passivi del mutuo acceso per l'acquisto e la ristrutturazione.

La proposta benché comporti nell'immediato una potenziale riduzione del gettito dell'imposta di registro e di quello dell'IMU, nonché la previsione di una nuova detrazione (quella per gli interessi passivi del mutuo, attualmente prevista solo per chi acquista la prima casa), dovrebbe al contempo risultare foriera di nuove entrate per l'erario che potrebbero derivare dall'auspicabile incremento dell'attività edilizia e dall'emersione del "nero" nell'ambito delle ristrutturazioni e delle locazioni degli immobili. È infatti previsto che l'acquirente che intende rientrare nella previsione normativa, debba rispettare tutti gli adempimenti previsti per ottenere le detrazioni e debba costituire, entro 30 mesi dall'acquisto, un regolare contratto con chi prende in locazione l'abitazione. È, infine, previsto un regime sanzionatorio per il caso di mancata osservanza delle disposizioni della norma.

L'ONERE DERIVANTE DALLA DISPOSIZIONE NORMATIVA VA CALCOLATO E, ALL'ESITO, VANNO INDIVIDUATE LE COPERTURE.

#### **ART. XXX**

##### **(Norme in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale)**

1. L'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.
2. La detrazione di cui al comma 1, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.
3. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del medesimo decreto legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
5. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.



6. Sono ammessi interventi di conservazione, consolidamento, ripristino o ristrutturazione delle murature, delle strutture orizzontali, delle facciate, degli infissi e delle pavimentazioni esterne e recinzioni delle tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche originarie o comunque della tradizione locale.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, e nel rispetto della volumetria originaria degli edifici, è ammessa la modifica della destinazione d'uso degli immobili. È ammesso l'inserimento di impianti tecnologici purché non alterino l'immagine complessiva della tipologia architettonica.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

#### Relazione illustrativa

La presente proposta normativa mira ad agevolare il recupero delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

La proposta normativa si affianca a quanto già previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, che ha riconosciuto benefici per la salvaguardia di tali tipologie di edifici, che costituiscono una testimonianza dell'economia rurale tradizionale, prevedendo anche l'istituzione di un apposito Fondo nazionale presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In attuazione della predetta legge è stato anche emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che individua le diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi. Tuttavia, le limitate risorse del Fondo, che prevedeva un impegno finanziario pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per tutto il territorio nazionale, coprendo fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario regionale, la non cumulabilità con altri finanziamenti e agevolazioni, il vincolo della conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, l'obbligo di un parere preventivo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, hanno limitato l'applicazione della legge e impedito la diffusione di risultati apprezzabili sul territorio.

È per questo che la proposta prevede una detrazione d'imposta del 65 per cento, superiore rispetto alle comuni ristrutturazioni edilizie, la possibilità di cumulare incentivi diversi, compresi quelli per l'efficienza energetica e contro il rischio sismico, o altri incentivi previsti dalle norme statali e regionali, la possibilità di optare per la cessione del credito ai fornitori. Inoltre, con l'obiettivo di salvaguardare e di conservare le architetture rurali e le caratteristiche estetiche originarie e di evitare l'abbandono, anche qualora si tratti di edifici vincolati, è permesso il cambio di destinazione d'uso, a volumetria inalterata, e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino l'immagine complessiva della tipologia architettonica.

All'onere derivante dall'attuazione della disposizione normativa, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2019 e in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

LA VALUTAZIONE DELL'ONERE E LA RELATIVA COPERTURA VANNO RIVALUTATE.

#### Art. XXX

#### Disposizioni urgenti in materia di edilizia privata

	Motivazione	Osservazioni
<p>1. Al fine di concorrere alla drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, le regioni, <b>entro 120 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del presente decreto adottano disposizioni finalizzate ad orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia ed altezza degli edifici negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio, a modifica di quelli di cui agli articoli 7 e 8 del decreto 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>2. I comuni definiscono le densità edilizie e le altezze degli edifici negli ambiti indicati al comma 1 in funzione delle scelte operate nello strumento urbanistico generale e sulla base di criteri di qualità urbanistica, architettonica e morfologica del contesto urbano considerato.</p> <p>3. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1, i comuni adeguano comunque, nei successivi <b>60 giorni</b>, i propri strumenti urbanistici a quanto previsto dal comma 2."</p> <p>4. Per la medesima finalità di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile in tema di distanze e della disciplina di tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, per gli ambiti di urbani consolidati come individuati dai Comuni <b>entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto</b>, sono stabilite le seguenti disposizioni in tema di</p>	<p>Il superamento della disciplina dei limiti di densità edilizia e di altezza tra edifici rappresenta una priorità per la rigenerazione urbana, considerato che attuali previsioni sono quasi sempre incompatibili con le peculiarità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. La proposta rimette ai singoli comuni la previsione delle densità edilizie (sia territoriali che fondiaria) e delle altezze, in funzione delle proprie scelte urbanistiche. Analoghe considerazioni valgono con riferimenti alle disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti, per quanto concerne le distanze tra le costruzioni, anche sulla base della più recente giurisprudenza amministrativa (sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 14 settembre 2017, n. 4337 in base alla quale l'applicazione del limite di 10 metri dell'art. 9, comma 2 del DM 1444/1968 non riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente);</p>	<p><b>Il termine di 120 giorni potrebbe non essere sufficiente per le Regioni; si propone il termine del 31.12.2019.</b></p> <p><b>Di conseguenza, riconsiderare il termine a disposizione dei comuni.</b></p> <p><b>Termine utilizzato dai comuni per l'individuazione degli ambiti e la modificazione dei regolamenti edilizi.</b></p>

<p>distanze a modifica di quelle contenute nell'articolo 9 del citato decreto 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>5. Nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione con medesimo volume anche con diversa sagoma, è garantito il rispetto della distanza preesistente dagli edifici circostanti anche se minore di 10 metri compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti.</p> <p>6. Nel caso di interventi, compresi quelli relativi alla ricostruzione di edifici, con incremento della volumetria, è consentito, anche in caso di sopraelevazione, il mantenimento della distanza originaria dagli edifici antistanti anche se inferiore a 10 metri e l'eventuale modifica della stessa purché in misura non inferiore a quella preesistente.</p> <p>7. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014."</p> <p>8. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 e comma 3, prima parte del decreto 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti trovano applicazione esclusivamente nell'ambito delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C) del medesimo decreto n. 1444."</p>		<p>La disposizione al comma 8 NON si riferisce alle zone A e B, ed è importante per le coibentazioni delle murature esterne degli edifici.</p>
<p><b>Art. XXX</b> <b>(Monetizzazione delle dotazioni territoriali nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana)</b></p>		
<p>1. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, che comportino un aumento del carico urbanistico connesso ad un incremento della volumetria o della superficie preesistente, aree eventualmente da reperire e cedere all'amministrazione comunale per dotazioni territoriali ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 1444/1968 ovvero delle diverse normative regionali laddove esistenti, devono essere commisurate esclusivamente all'entità della maggiore volumetria o superficie assentita.</p> <p>2. Le aree individuate ai sensi del comma 1, in caso di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione, conformazione delle stesse, devono essere monetizzate.</p> <p>3. Le somme derivanti dalla monetizzazione di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di servizi riferiti all'ambito urbano in cui è localizzato l'intervento di cui al comma 1.</p> <p>4. Le regioni, fatte salve le disposizioni di maggior favore, recepiscono o adeguano la propria normativa alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Decorso inutilmente tale termine, i comuni entro i successivi 90 giorni recepiscono o adeguano la propria normativa alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.</p>	<p><b>Motivazione</b></p> <p>La proposta è finalizzata a chiarire che gli interventi di rigenerazione urbana assicurano il soddisfacimento degli standard solo nel caso in cui generino un maggiore fabbisogno di dotazioni territoriali rispetto alla situazione antecedente. Si stabilisce, inoltre, che in alternativa, quando non sia tecnicamente possibile disporre di aree da cedere si possa provvedere alla monetizzazione delle aree consentendo in tal modo ai comuni di acquisire risorse utili.</p>	
<p><b>Art. XXX</b> <b>(Disposizioni urgenti per velocizzare le procedure di bonifica dei siti inquinati)</b></p>		
<p>1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con altre amministrazioni." sono aggiunte seguenti "L' Agenzia</p>	<p><b>Motivazione</b></p> <p>La procedura per la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, contenuta nel codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), si è</p>	<p><b>Osservazioni</b> Valutare le difficoltà di rispetto dei tempi per le ARPA</p>

<p>regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti delle matrici ambientali.</p> <p>b) al comma 13 dopo le parole: "entro trenta giorni dal ricevimento" sono aggiunte le seguenti parole: "della relazione tecnica con parere favorevole redatta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e rilasciata ai sensi del comma 2 dell'art. 248, le opere edilizie, in attesa che la provincia provveda al rilascio del certificato di avvenuta bonifica, possono essere intrapresi sulla base della medesima relazione che attesta completamente la conformità degli interventi di bonifica eseguiti.</p> <p>c) conseguentemente, al comma 13 sono soppresse le parole: "della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione."</p> <p>2. All'articolo 248 del citato decreto legislativo, n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «2-bis. Al fine di consentire il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per l'adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di conclusione del procedimento qualora la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale specifica approvata dall'autorità competente».</p> <p>b) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: "La certificazione di cui al comma 2-bis costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 in relazione ai lotti o alle aree per i quali è intervenuta l'attestazione di non contaminazione nonché quelli per i quali è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica."</p>	<p>mostrata in questi anni eccessivamente complessa, al punto da rappresentare in molti casi, un disincentivo all'avvio di simili operazioni. Le principali criticità riguardano l'incertezza nelle tempistiche e l'eccessiva onerosità degli adempimenti posti in capo all'operatore, anche nel caso in cui l'inquinamento non sia allo stesso imputabile. Le modifiche prospettate prevedono, da un lato, termini perentori entro i quali l'ARPA deve fornire gli esiti delle analisi svolte sulle matrici ambientali e, dall'altro un meccanismo volto a superare l'eventuale inerzia delle province</p> <p>Si prevede, inoltre, il rilascio del certificato di bonifica "a stralcio", ossia relativamente a quelle aree per le quali le operazioni di bonifica si sono concluse.</p> <p>Il ricorso a tale procedura avviene su iniziativa del proponente, il quale ne deve fare espressa richiesta, e comunque sempre a condizione che non venga pregiudicato il completamento dei lavori di bonifica, né si determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli utilizzatori dell'area medesima.</p>	
---	---	--

Art. XXX

(Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi di ristrutturazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: "o dei prospetti" sono soppresse;

b) all'articolo 16, dopo il comma 2, è aggiunto, il seguente: 2-bis "Le disposizioni di cui al comma 2 si intendono nel senso che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione con eventuale incremento volumetrico, gli oneri di urbanizzazione commisurati all'entità della maggiore volumetria o superficie realizzata rispetto a quella preesistente";

c) all'articolo 20, comma 3 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Qualora, oltre al titolo edilizio, sia necessario acquisire da due o più atti di assenso, comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse, si procede alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241",

Il primo intervento è finalizzato ad eliminare il riferimento ai "prospetti" per consentirne la modifica anche nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione eseguibili tramite Scia.

La seconda proposta è finalizzata a chiarire che nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia compresa la demolizione e ricostruzione gli oneri di urbanizzazione sono dovuti e commisurati al solo aumento del volume o superficie originarie. Tale principio è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui il fondamento del contributo di urbanizzazione non consiste tanto nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali di tali opere su quanti ne beneficiano, con la conseguenza che, se deriva un maggiore carico urbanistico, è dovuta la differenza.

La conferenza di servizi, come oggi strutturata, garantisce dei tempi certi ed interviene a risolvere molte problematiche che prima erano causa di eccessivi allungamenti procedurali. E' opportuno che per procedimenti edilizi siano maggiormente chiarite le condizioni che rendono obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi. In merito si potrebbe prevedere l'obbligo in capo all'amministrazione di convocare la conferenza di servizi ogni volta che oltre al titolo edilizio sia necessario acquisire da due o più atti di assenso da parte di amministrazioni diverse rispetto alla precedente chiamata a rilasciare il provvedimento finale. Si ricorda che nei casi di autorizzazione paesaggistica semplificata DPR 31/2017- è stato specificato che la convocazione della conferenza di è obbligatoria per realizzazione di un intervento/opera qualora sia necessario acquisire, oltre al titolo abilitativo edilizio e all'autorizzazione paesaggistica semplificata, anche uno o più altri atti di assenso).